

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

(TARES)

**(ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i)**

**Approvato con delibera C.C. n. 12 del 30.07.2013
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 18.10.2013**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3
Art. 3 - Presupposti del tributo.....	3
Art. 4 - Determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici.....	4
Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	7
Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	7
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	8
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali.....	8
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI.....	9
Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso,	9
dell'occupazione o detenzione	9
Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.	10
Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	11
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	12
Art.13 - Riduzioni tariffarie.....	12
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	14
Art. 14 - Riscossione	14
Art. 15 - Funzionario responsabile	15
Art. 16- Controlli	15
Art. 17 - Accertamenti.....	16
Art. 18 - Riscossione coattiva	16
Art. 19 - Contenzioso.....	17
Art. 20 - Sanzioni e interessi	17
Art. 21 - Rimborsi	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 22 - Norme finali	18
Art. 23 - Entrata in vigore	18
ALLEGATO 1	19
UTENZE DOMESTICHE.....	19
ALLEGATO 2.....	21
<i>UTENZE NON DOMESTICHE.....</i>	<i>21</i>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.

2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Vezza.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Vezza sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano detengono o possiedono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è assolto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Gli Uffici comunali possono richiedere all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verifica una delle condizioni di cui al comma 2.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito con Legge 214/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, è individuata secondo le disposizioni

normative vigenti. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile la superficie richiamata dalla normativa è utilizzata la previgente superficie applicata per la tassa di smaltimento rifiuti; gli uffici comunali competenti possono richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è considerata quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

Con delibera consigliare sono stabiliti i criteri per l'assimilazione agli urbani delle varie tipologie di rifiuti derivanti da attività produttive.

4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, ivi comprese le istanze di esenzione; gli uffici comunali, possono tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

6. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

7. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si

riferiscono i predetti provvedimenti, ovvero da autocertificazioni rilasciate dai soggetti passivi del tributo.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Vezza. L'entità per metro quadrato della maggiorazione, nel rispetto della normativa vigente, è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente alla deliberazione della tariffa di cui al precedente art. 4 comma 5.

2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo, fatte salve di disposizioni normative vigenti. Per il solo anno 2013, ai sensi dell'art. 10 D.L. 8.4.2013 N. 35, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.6 giugno 2013, N. 64, in deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'art. 14 D.L. 201/2011, la maggiorazione standard pari a € 0,30/mq è riservata allo Stato,

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “*utenza domestica*” si intende il soggetto occupante locali adibiti esclusivamente a civile abitazione, pertinenze comprese.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’ intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’ occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Vezza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici **al 1° gennaio** dell’ anno di competenza della tariffazione.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’ alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le civili abitazioni non occupate da nuclei familiari residenti presso il comune di Vezza d’Alba è prevista l’ applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall’ utente nella comunicazione di cui all’ art. 11, ovvero il numero già in possesso degli Uffici. In tutti i casi di mancanza di un numero occupanti dichiarato dall’ utente si assume un nucleo di due persone fatta salva l’ autocertificazione da parte del soggetto e l’ accertamento da parte degli uffici comunali che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell’ utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’ utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’ utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1.** Per “utenze non domestiche” si intendono i soggetti occupanti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2.** Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono di regola classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3.** Ai fini dell’applicazione della tariffa, ai fabbricati agricoli strumentali, destinati al ricovero di macchine ad attrezzature agricole, si applica la tariffa prevista per la categoria 4 di cui all’allegato 2 al Regolamento
- 4.** La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 12 mq.
- 5.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6.** In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 7.** La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- 8.** La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).. I coefficienti di produzione Kd possono subire variazioni a seguito di specifiche verifiche effettuate mediante la pesatura del quantitativo di rifiuto conferito.

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

- 1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali è disciplinato in conformità con la normativa vigente.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione all'ufficio comunale competente **entro 30 giorni** dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- A) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- B) il Codice Fiscale;
- C) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- D) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- E) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- F) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- G) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- H) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- I) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- J) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- K) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- L) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- M) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- N) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- O) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- P) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- Q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dagli uffici comunali competenti ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

4. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione **entro 30 giorni** dalla variazione medesima.

5. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata agli uffici comunali competenti entro 30 giorni. In caso di mancata comunicazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

9. Gli uffici comunali rilasciano, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta o fax o e-mail, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, ovvero nel giorno del suo ricevimento.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

11. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, gli Uffici comunali emettono avviso di accertamento nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o

canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per le occupazioni che non danno origine a produzione di rifiuti o che comportano la produzione di soli rifiuti speciali, nonché per quelle che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi non è dovuto

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'incaricato della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. Qualora venga attivato il servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature a domanda individuale il Consiglio, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ha la facoltà di applicare una maggiorazione percentuale alla tariffa in capo ai soggetti serviti.

2. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.13 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della cosiddetta “frazione umida” può essere istituita contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti un’agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere agli uffici comunali competenti, i quali provvederanno ad istituire un apposito Albo Comunale dei Compostatori.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. La tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- 10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 25%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 50%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 8 comma 7, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno entro il 31/12, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

6. Le richieste di riduzione di cui al comma 2), ove non diversamente specificato, devono essere effettuate **entro il 31 dicembre** dell’anno di riferimento e avranno effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Sono automaticamente iscritti all’Albo Comunale Compostatori, senza necessità di ulteriori comunicazioni od adempimenti, tutti coloro che

risultano avere già presentato comunicazione di effettuazione del compostaggio domestico ai fini dell'applicazione della TARSU.

7. Le richieste di riduzione di cui al comma 4) devono essere effettuate **entro il 31 dicembre** dell'anno di riferimento. A seguito verifica da parte dell'Ufficio della documentazione prodotta, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o il conguaglio compensativo sull'avviso di pagamento successivo.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 – Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso nel rispetto della normativa vigente nonché delle eventuali Convenzioni in atto.

2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune.

Il versamento del tributo comunale é effettuato in n. 2 rate di pari importo, scadenti **il 30 settembre e 30 novembre**, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.

In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d'anno, il tributo di competenza dell'anno deve essere versato:

- in due rate scadenti il 30 settembre ed il 30 novembre se la dichiarazione è presentata entro il 31 agosto;
- in un'unica rata al 30 novembre se la dichiarazione è presentata entro il 31 ottobre;
- per le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre, il tributo dovuto sino a tutta l'annualità in corso deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Per il solo anno 2013 il tributo relativo é versato in due rate di pari importo, scadenti il 20 novembre e 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata. La maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili, di cui all'art. 6 del Regolamento, è versata in unica soluzione alla scadenza della seconda rata.

3. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale avviso di pagamento e modello F24 precompilato con l'importo da versare.

Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

La trasmissione dell'avviso non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto

4. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 15 giorni prima delle scadenze e sono altresì pubblicizzati con idonei mezzi.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a € 12,00 (dodici/00) salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 16.

9. E' ammessa, da parte del contribuente, la regolarizzazione della dichiarazione e del versamento del tributo con ravvedimento operoso nei termini e con le modalità di cui all'art. 13 D.lgs. 427/97

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16- Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- d) l'utilizzo di atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 17 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 19 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 20 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme finali

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1 gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

A – CLASSIFICAZIONE in CATEGORIE

Categoria 1 Nucleo familiare con 1 componente

Categoria 2 Nucleo familiare con 2 componenti

Categoria 3 Nucleo familiare con 3 componenti

Categoria 4 Nucleo familiare con 4 componenti

Categoria 5 Nucleo familiare con 5 componenti

Categoria 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

B – CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

I valori di tali coefficienti sono riportati nella seguente tabella 1A

Tabella 1A

Numero componenti del nucleo familiare	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 e più	1,30

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\Sigma n \text{ N (n)} \cdot \text{Kb (n)}}$$

$$\Sigma n \text{ N (n)} \cdot \text{Kb (n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1B

Tabella 1B

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

A – CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE

Categoria 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Categoria 2 Campeggi, distributori carburanti

Categoria 3 Stabilimenti balneari

Categoria 4 Esposizioni, autosaloni

Categoria 5 Alberghi con ristorante

Categoria 6 Alberghi senza ristorante

Categoria 7 Case di cura e riposo

Categoria 8 Uffici, agenzie, studi professionali

Categoria 9 Banche ed istituti di credito

Categoria 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Categoria 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Categoria 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

Categoria 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Categoria 14 Attività industriali con capannoni di produzione

Categoria 15 Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

Categoria 17 Bar, caffè, pasticceria

Categoria 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Categoria 19 Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 21 Discoteche, night club

Categoria 22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom} (ap, Sap) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

Tfndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, , sono riportati nella tabella 2°

Tabella 2°

	categoria	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, \text{Sap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_d(\text{ap}))$$

TV_{ndom} (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CV_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

K_d(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 2B sono riportati, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 2B

	categoria	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,9 3
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,4 5
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,8 8
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,4 7
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,5 5
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,4 1
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6 0
21	Discoteche, night club	8,56	13,4 5
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90